



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 24 giugno 2021  
(OR. en)

9610/21

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2021/0130 (NLE)**

---

---

**AGRI 267  
AGRIORG 59  
OIV 5**

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in merito ad alcune risoluzioni da votare in occasione della diciannovesima assemblea generale dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), che si terrà il 12 luglio 2021

---

**DECISIONE (UE) 2021/... DEL CONSIGLIO**

**del ...**

**che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea  
in merito ad alcune risoluzioni da votare in occasione della diciannovesima assemblea  
generale dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV),  
che si terrà il 12 luglio 2021**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) In occasione della sua prossima assemblea generale del 12 luglio 2021 l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) esaminerà ed eventualmente adotterà alcuni progetti di risoluzione (“progetti di risoluzione dell’OIV”). Tali risoluzioni produrranno effetti giuridici ai fini dell'articolo 218, paragrafo 9, del Trattato.
- (2) L'Unione non è membro dell'OIV. Tuttavia, il 20 ottobre 2017 l'OIV ha concesso all'Unione lo statuto speciale previsto all'articolo 4 del suo regolamento interno.
- (3) Venti Stati membri aderiscono all'OIV. Tali Stati membri possono proporre modifiche ai progetti di risoluzione dell'OIV e saranno invitati ad adottare tali risoluzioni nella prossima assemblea generale dell'OIV del 12 luglio 2021.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni dell’OIV in merito ai progetti di risoluzione dell’OIV attinenti a materie di sua competenza. È opportuno che tale posizione sia espressa nelle riunioni dell'OIV dagli Stati membri che ne fanno parte, i quali agiscono congiuntamente nell'interesse dell'Unione.

- (5) A norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> e del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione<sup>2</sup>, alcune risoluzioni adottate e pubblicate dall'OIV produrranno effetti giuridici.
- (6) L'articolo 80, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone che nell'autorizzare le pratiche enologiche la Commissione deve tener conto delle pratiche enologiche e dei metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'OIV.
- (7) L'articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone che la Commissione, al momento di stabilire i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo, deve basare tali metodi sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'OIV, a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

<sup>2</sup> Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV (GU L 149 del 7.6.2019, pag. 1).

- (8) L'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone che i prodotti del settore vitivinicolo importati nell'Unione devono essere ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche autorizzate dall'Unione a norma del medesimo regolamento o, prima di tale autorizzazione, ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall'OIV.
- (9) L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/934 dispone che, se non sono stabiliti dalla Commissione, i requisiti di purezza e le specifiche delle sostanze impiegate nell'ambito delle pratiche enologiche sono quelli di cui all'allegato I, parte A, tabella 2, colonna 4, di detto regolamento, che fa riferimento alle raccomandazioni dell'OIV.
- (10) I progetti di risoluzione OENO-TECHNO 14-541A, 14-541B e 15-581A istituiscono nuove pratiche enologiche. In conformità dell'articolo 80, paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tali risoluzioni produrranno effetti giuridici.
- (11) I progetti di risoluzione OENO-SPECIF 17-625 e 17-629 stabiliscono nuove specifiche identificative di talune sostanze impiegate nell'ambito della produzione vinicola. Il progetto di risoluzione OENO-SPECIF 20-673 aggiorna le specifiche identificative di una sostanza impiegata nell'ambito della produzione vinicola. Il progetto di risoluzione OENO-SPECIF 20-682 aggiorna i testi dell'OIV relativi ad alcune pratiche enologiche. In conformità dell'articolo 80, paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/934, tali risoluzioni produrranno effetti giuridici.

- (12) Il progetto di risoluzione OENO-MICRO 18-632 aggiorna le tecniche di controllo analitico e microbiologico per alcune pratiche enologiche. In conformità dell'articolo 80, paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tale risoluzione produrrà effetti giuridici.
- (13) I progetti di risoluzione OENO-SCMA 16-601A, 16-601B, 18-636, 18-637 e 19-661 istituiscono nuovi metodi di analisi. In conformità dell'articolo 80, paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tali risoluzioni produrranno effetti giuridici.
- (14) I suddetti progetti di risoluzione dell'OIV, che sono stati oggetto di ampie discussioni tra gli esperti tecnico-scientifici del settore vitivinicolo, contribuiscono all'armonizzazione internazionale delle norme che disciplinano il settore e istituiranno un quadro in grado di garantire la concorrenza leale negli scambi di prodotti vitivinicoli. È opportuno pertanto appoggiarle.
- (15) Per consentire la necessaria flessibilità durante i negoziati prima della riunione dell'assemblea generale dell'OIV del 12 luglio 2021, è opportuno autorizzare gli Stati membri che aderiscono all'OIV ad approvare modifiche a tali progetti di risoluzione dell'OIV, a condizione che tali modifiche non ne alterino la sostanza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione è stabilita nell'allegato della presente decisione ed è espressa in sede di 19° Assemblea generale dell'OIV il 12 luglio 2021 dagli Stati membri aderenti all'OIV, i quali agiscono congiuntamente nell'interesse dell'Unione.

### *Articolo 2*

1. Qualora sulla posizione di cui all'articolo 1 possano avere ripercussioni nuovi dati tecnici o scientifici presentati prima o durante le riunioni dell'OIV, gli Stati membri aderenti all'OIV chiedono che la votazione nell'assemblea generale dell'OIV sia rimandata finché non sia stata definita la posizione da adottare a nome dell'Unione sulla base delle nuove informazioni.

2. A seguito delle riunioni di coordinamento e senza che intervenga un'ulteriore decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione, gli Stati membri aderenti all'OIV, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione, possono approvare modifiche ai progetti di risoluzione dell'OIV di cui all'allegato della presente decisione, a condizione che non ne alterino la sostanza.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a ..., il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

## ALLEGATO

Gli Stati membri, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione, appoggiano soltanto i seguenti progetti di risoluzione, presentati nella fase 7, riguardanti le pratiche enologiche, i requisiti di purezza e le specifiche identificative delle sostanze impiegate nelle pratiche enologiche e i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo, fatte salve eventuali revisioni future sulla base di nuovi sviluppi:

- OENO-TECHNO 14-541A - Utilizzo di Aspergillopepsina I per rimuovere le proteine responsabili della casse proteica nel mosto d'uva
- OENO-TECHNO 14-541B - Utilizzo di Aspergillopepsina I per rimuovere le proteine responsabili della casse proteica nel vino
- OENO-TECHNO 15-581A - Trattamento del vino con acido fumarico per l'inibizione della fermentazione malolattica
- OENO-SPECIF 17-625 - Valutazione comparativa dell'attività proteasica (Aspergillopepsina I) nelle preparazioni enzimatiche
- OENO-SPECIF 17-629 - Monografia sugli strati filtranti di profondità
- OENO-SPECIF 20-673 - Aggiornamento della monografia sul caseinato di potassio (E-COEI-1-POTCAS)

- OENO-SPECIF 20-682 - Eliminazione dei riferimenti e dei dati relativi all'attività galattanasica nei testi dell'OIV
  - OENO-MICRO 18-632 - Tecniche analitiche e di controllo microbiologico Analisi comuni a tutte le monografie
  - OENO-SCMA 16-601A - Revisione del metodo OIV-MA-AS2-01A "Massa volumica e densità relativa a 20 °C"
  - OENO-SCMA 16-601B - Revisione del metodo OIV-MA-AS312-01A "Titolo alcolometrico volumico a 20 °C"
  - OENO-SCMA 18-636 - Determinazione qualitativa degli edulcoranti nel vino tramite cromatografia liquida accoppiata a spettrometria di massa (LC-MS)
  - OENO-SCMA 18-637 - Analisi simultanea di ferro, rame, potassio, calcio e manganese nei vini, tramite spettrometria a emissione atomica al plasma generato da microonde
  - OENO-SCMA 19-661 - Studio collaborativo Validazione del metodo per il dosaggio del diossido di zolfo libero - Aggiornamento del metodo OIV- MA-AS323-04A (aggiornamento) Aggiornamento della validazione del metodo per il dosaggio del diossido di zolfo totale - Aggiornamento del metodo OIV-MA-AS323-04A (aggiornamento)
-